

LA SICUREZZA NEI CANTIERI FORESTALI

Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)

Per dispositivo di protezione individuale (DPI) si intende "....qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciare la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo".



DPI obbligatori nei lavori forestali

Nell'ambito del lavoro forestale i **DPI obbligatori** risultano quelli riferiti alla **protezione della testa (1), dell'udito (2), degli occhi e del viso (3), la protezione dal taglio di gambe e piedi (7-8)**.

La protezione antitaglio di **spalle (4), braccia (5) e mani (6)** non è un obbligo sempre presente, lo può diventare a seguito di decisione del datore di lavoro sulla base della valutazione del rischio.

Caratteristiche e categorie

I DPI possono appartenere a 3 diverse categorie, in relazione alla capacità protettiva:

Categoria I: DPI destinati a salvaguardare la persona da rischi di danni fisici di lieve entità.

Categoria II: DPI che non rientrano nelle altre due categorie

Categoria III: DPI destinati a salvaguardare la persona da rischi di morte e di carattere permanente (es. i DPI per la salvaguardia dalla caduta dall'alto).

Per i DPI della III categoria e per i dispositivi di protezione dell'udito il datore di lavoro deve prevedere l'addestramento dei lavoratori sul loro corretto utilizzo.

Sui DPI devono essere riportati la categoria di appartenenza, i pittogrammi relativi alla tipologia di rischio e la marchiatura CE.



Scelta e fornitura

La scelta e la fornitura dei necessari e idonei DPI deve essere fatta dal datore di lavoro, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente se previsto.



ATTENZIONE! I componenti delle imprese familiari, i lavoratori autonomi, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti devono munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alla normativa in vigore (art. 21 del D. Lgs 81/2008).



Protezione antitaglio

La protezione antitaglio si realizza normalmente secondo il **principio dell'ostruzione**, ovvero le fibre antitaglio vengono tirate dalla catena nell'ingranaggio di trasmissione bloccandone immediatamente il movimento.

Il materiale antitaglio si ritrova sui pantaloni per la **protezione delle gambe** (UNI EN 381-5:1996), nella **parte anteriore degli scarponi** e stivali per la **protezione dei piedi** (UNI EN ISO 17249:2007). Può essere presente nei guanti per la **protezione delle mani** (UNI EN 388:2004).



Alta visibilità

È importante che l'operatore forestale risulti facilmente visibile in bosco; per questo motivo è importante indossare giacche da lavoro, giubbini o bretelle ad alta visibilità.